



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2008.

LEGGE 20 MARZO 2008 N.52

TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DALL'ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO

Art. 1 *(Fonti)*

La presente legge è redatta in ottemperanza agli indirizzi generali stabiliti dalla Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Lotta al Tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003, ratificata con Decreto 22 giugno 2004 n.86, e alle linee contenute nel Piano Sanitario e Socio Sanitario della Repubblica di San Marino per il triennio 2006-2008, approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 2006, in merito alla lotta contro il tabagismo e alla tutela dall'esposizione al fumo di tabacco.

Art. 2 *(Obiettivi)*

Nello spirito di piena condivisione delle preoccupazioni e finalità indicate nel preambolo della Convenzione di Ginevra di cui al precedente articolo, allo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dai devastanti effetti sanitari, sociali, ambientali ed economici derivanti dal consumo di tabacco e dall'esposizione al relativo fumo, e con l'intento di approntare un'adeguata serie di misure tese a ridurre gradualmente e notevolmente il consumo di tabacco e l'esposizione al medesimo, sono adottate le seguenti misure.

La legge intende tutelare la salute dei cittadini dall'esposizione al fumo di tabacco; i fumatori sono tenuti a dilazionare il loro desiderio e fumare all'aperto oppure in locali idonei.

Art. 3 *(Definizioni)*

- a) Locale parzialmente aperto: locale contraddistinto da una superficie utile aperta sui lati e coperta da una tettoia o pergolato, ovvero chiuso ai lati ma privo di tetto.
- b) Sala riservata a fumatori: locale che risponde alle caratteristiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

- c) Impianto di climatizzazione: impianto atto alla realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.

Art. 4
(Divieti)

E' vietato fumare.

E' vietato vendere sigarette, sigari e prodotti di tabacco ai minori di diciotto anni.

Art. 5
(Deroghe)

E' possibile derogare al divieto di cui al primo comma dell'articolo che precede esclusivamente:

- a) all'aria aperta e nelle abitazioni private;
- b) sui mezzi di trasporto privati, per i passeggeri, dietro autorizzazione del conducente;
- c) nei locali parzialmente aperti, così come definiti dal precedente articolo 3, punto a);
- d) nelle sale di locali pubblici opportunamente riservate, predisposte e contrassegnate ai sensi della presente legge.

Art. 6
(Sale riservate)

Le sale dei locali pubblici di cui al punto c) del precedente articolo devono:

- 1. essere delimitate da pareti a tutta altezza sui quattro lati;
- 2. essere dotate di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- 3. non rappresentare un passaggio obbligato per i non fumatori;
- 4. recare l'opportuna segnaletica.

Le sale riservate ai fumatori devono essere dotate di idoneo impianto di climatizzazione, tale da garantire l'immissione di aria, adeguatamente filtrata, dall'esterno o da altri ambienti ove è vietato fumare.

Le specifiche caratteristiche tecniche cui devono tassativamente rispondere gli impianti di cui al precedente comma sono contenute nell'Allegato A della presente legge.

Nel locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui alla presente legge ed al relativo Allegato A, non è permesso fumare.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i proprietari dei locali pubblici devono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute.

Non possono essere approntate sale riservate ai fumatori negli ospedali, nei centri sanitari, negli ambulatori, nelle farmacie, negli asili nido, negli edifici scolastici di ogni ordine e grado e nei loro locali di accesso, negli uffici pubblici, nelle palestre ed impianti sportivi chiusi.

Art. 7
(Segnaletica)

- a) Nei locali dove è vietato fumare devono essere collocati appositi e visibili cartelli, recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e l'indicazione "ai sensi della Legge 20 marzo 2008 n.52. I trasgressori sono passibili di una multa di Euro 150,00". (Vedi Allegato C).
- b) Altri cartelli con la sola dizione "VIETATO FUMARE" sono ammessi nei locali dove è presente almeno un cartello con la dizione di cui al primo comma.
- c) Nelle sale riservate ai fumatori devono essere apposti opportuni cartelli luminosi recanti la dizione "AREA PER FUMATORI".
- d) I cartelli di cui al punto c) sono integrati da un cartello luminoso recante la dizione "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si accende

- automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di climatizzazione, determinando la contestuale esclusione della scritta indicata dell'area riservata.
- e) Tutti i cartelli dovranno essere di superficie non inferiore a cm. 10 x 20. Le relative dizioni non potranno recare lettere di altezza inferiore ai cm. 3, ad eccezione delle sole indicazioni supplementari di cui al comma a).
 - f) La segnaletica di cui ai precedenti commi deve essere affissa a cura del conduttore del locale pubblico, del datore di lavoro nei locali chiusi di propria pertinenza, dell'amministratore nei condomini.

Art. 8 *(Sanzioni)*

Gli organi di forza pubblica, come identificati all'Allegato C, sono autorizzati a contestare le infrazioni di cui alla presente legge, autonomamente o dietro segnalazione, e a procedere con le relative sanzioni amministrative.

I trasgressori delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 sono puniti con la sanzione amministrativa di Euro 100,00.

La sanzione è aumentata della metà se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni.

Il conduttore del locale pubblico è tenuto ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni di legge.

In caso il trasgressore non ottemperi ovvero in caso di recidiva, il conduttore del locale pubblico è tenuto ad avvisare gli organi di forza pubblica.

Il conduttore del locale pubblico che non provveda ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00.

Il conduttore di locale pubblico che appronti una sala riservata e vi consenta di fumare senza adempiere a tutti obblighi di cui all'articolo 6 della presente legge e relativi allegati, è punito con una sanzione amministrativa di Euro 500,00.

Il conduttore di locale pubblico che disponga di una idonea sala riservata a fumatori e, in presenza di fumatori, non metta in funzione l'impianto di climatizzazione è punito con una sanzione amministrativa di Euro 50,00.

Il conduttore del locale pubblico, il datore di lavoro, e l'amministratore di condominio che non adempia agli obblighi di segnaletica di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00.

E' punito con una sanzione amministrativa di Euro 10,00 chi getta il mozzicone di sigaretta su suolo pubblico.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno aggiornate tramite il Decreto Delegato di cui all'art.32 della Legge n.68/1989.

Art. 9 *(Pubblicità ed esposizioni)*

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere emanato un apposito decreto delegato che disciplinerà il divieto della pubblicità e le modalità di esposizione dei prodotti di tabacco in vendita, con relative sanzioni.

Art. 10 *(Allegati)*

Gli Allegati alla presente legge potranno essere modificati con apposito decreto delegato.

Art. 11
(Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni di cui alla Legge 21 novembre 1990 n.139, alla Legge 23 aprile 1991 n.52, al Decreto 6 giugno 1991 n.72, al Decreto 28 novembre 1991 n.146, al Decreto 28 gennaio 2005 n.9, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

SPECIFICHE TECNICHE DELLE SALE RISERVATE AI FUMATORI E DEI
RELATIVI IMPIANTI DI AEREAZIONE

Punto 1

- a) Le sale riservate ai fumatori, di cui all'articolo 6 della presente legge, devono essere dotate di idoneo impianto di climatizzazione.
- b) La portata d'aria supplementare da apportare nella sala non potrà essere inferiore a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso della sala deve essere indicato il numero massimo di persone ammissibili, sulla base della portata dell'impianto.
- c) Le sale riservate ai fumatori devono essere mantenute in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
- d) La superficie destinata ai fumatori, nei locali pubblici, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
- e) L'aria proveniente dalle sale riservate ai fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.
- f) L'impianto di climatizzazione deve essere acceso e funzionante in presenza di una o più persone.
- g) L'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione dell'impianto dovranno essere eseguite ai sensi e con le prescrizioni di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.148 e successive modifiche e da quanto previsto dalle norme tecniche UNI e CEI.
- h) I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.
- i) Dalle disposizioni della predetta legge sono disciplinati le relative verifiche, ispezioni, controlli e sanzioni da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Punto 2

Chiunque intenda ottenere opportuna autorizzazione per i locali di cui all'articolo 5 della presente legge, dovrà:

1. presentare domanda di autorizzazione al Dipartimento di Sanità Pubblica con allegata documentazione tecnica come previsto dall'Allegato B, in cui risultino rispettate le specifiche di cui al presente Allegato A.
2. predisporre, in seguito all'emissione di parere favorevole temporaneo da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, i locali per fumatori con i requisiti previsti nel presente

Allegato.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, alla notifica di fine lavori, eseguirà opportuni sopralluoghi atti a verificare l' idoneità delle strutture e dell' impianto installato. Nel caso di esito positivo, il Dipartimento di Sanità Pubblica provvederà a rendere le autorizzazioni definitive.

Elementi necessari per la presentazione delle Domande di Autorizzazione

1) Relazione tecnica descrittiva dei locali.

Da tale relazione dovranno emergere in maniera chiara gli utilizzi, le superfici, gli affollamenti e le volumetrie.

2) Planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazioni circa:

- posizione locale per fumatori con relativa superficie;
- posizione locale per non fumatori con relativa superficie.

Elementi necessari per la valutazione di idoneità dei progetti di ricambio dell'aria

3) Relazione tecnica descrittiva dell'impianto di climatizzazione

Da tale relazione dovranno emergere in maniera chiara il tipo di impianto da installare o installato, i materiali utilizzati, i dispositivi atti a favorire la manutenzione ordinaria dell'impianto, il suo funzionamento e la disposizione dei locali serviti. Allegare eventuali precisazioni di complemento alla scheda tecnica informativa di cui al punto 5).

4) Planimetria in scala 1:100 dei locali trattati con indicazioni circa:

- posizione delle prese d'aria esterna;
- posizione delle bocchette di mandata, di ripresa e d'espulsione;
- posizione delle bocche d'espulsione dell'aria viziata;
- canalizzazioni di distribuzione dell'aria trattata e dell'aria d'espulsione;
- posizione delle unità di trattamento;
- posizione degli impianti di cui all'articolo 6 della Legge 20 marzo 2008 n.52.

5) Tutela dell'Ambiente Naturale

Le domande dovranno essere completate con la presentazione degli Allegati previsti dalla Legge n.87/95, Capo III e DR n.108/95, Allegati.

VIETATO FUMARE

Legge 20 marzo 2008 n.52

“TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DALL’ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO”

articolo 8

SANZIONE AMMINISTRATIVA €100,00

La misura della sanzione é aumentata a € 150,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni

Autorità cui compete accertare e contestare l’infrazione:
Gendarmeria, Polizia Civile, Guardie di Rocca